

ORDINANZA
DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente e Trasporti Pubblici Locali

N. 125 del 21 Settembre 2009

per la salvaguardia dei nidi di rondine, balestruccio e rondone

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall'Italia con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, concernente attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49";

Vista la Convenzione internazionale di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, ed in particolare sulle specie migratorie, adottata a Berna il 19/11/79 e ratificata dall'Italia con legge n. 503 del 05/08/81;

Considerato che le specie di avifauna Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*) e Rondone (*Apus apus*) sono specie protette su tutto il territorio nazionale;

Preso atto che dette specie sono in via di rarefazione e che, in quanto specie insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, mosche e altri e che studi scientifici citano la capacità di cattura di insetti fino alla quantità di circa 20.000 al giorno per coppia nella stagione riproduttiva;

Visto che BirdLife International, associazione globale di organizzazioni che si occupa di conservazione dell'avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC);

Evidenziata la necessità, quindi, di intervenire per la loro salvaguardia, come testimoniato anche dal "Progetto Rondine Euring" promosso su scala continentale e coordinato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 13/07/2009 di nomina dell'Ing. Filippo Galli quale Responsabile del Dipartimento per l'Assetto e la Gestione del Territorio;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Locale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 10.03.1997;

Visto il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 22.09.2003 e modificato con Delibera di C.C. n. 21 del 31 Marzo 2005;

Richiamata l'Ordinanza n. 345/2009 del Comune di Firenze, primo comune in Italia che ha espresso la volontà di salvaguardare e tutelare i nidi di rondine;

VISTO il parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Fiesole che per uniformità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale di Polizia Locale approvato con delibera di C.C. n. 33 del 10.03.1997, stabilire le sanzioni per la violazione della presente ordinanza, mantenendo per uniformità le stesse cifre adottate dal Comune di Firenze;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 73 dello Statuto Comunale, nonché l'art. 15 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

ORDINA

1. è fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone, nel periodo di nidificazione che va dal giorno 15 Febbraio al 15 settembre di ogni anno;
2. a chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, dove possibile, alla loro tutela e protezione;
3. è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione degli Assessorati competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali;
4. chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00;

AVVERTE CHE

la Polizia Municipale e gli altri soggetti organi di controllo secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste;

che, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60gg. dalla notificazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg. dalla notificazione.

Per eventuali segnalazioni

rivolgersi all'URP del Comune di Fiesole (tel 055.59.94.78 - fax 055.59.61.287 - e-mail urp@comune.fiesole.fi.it) e Polizia Municipale (tel. 055/59.71.77 - fax 055/59.61.268) oppure Linea Comune 055055.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
PER L'ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

(Ing. Filippo Galli)

